



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Ecofrantumazioni S.r.l.
ecofra@pec.it
e p.c. PROVINCIA GALLURA NORD EST
SARDEGNA
e p.c. Comune di Olbia
protocollo@pec.comuneolbia.it
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Tempio
e p.c. A.R.P.A.S. Dipartimento Sassari e Gallura
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: **Adeguamento al D.M. 127/2024 di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in località Maltanedda, nel comune di Olbia (Gallura). Proponente: Ecofrantumazioni S.r.l. Procedimento di Valutazione preliminare. D.Lgs. n. 152/06, e s.m.i., e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021, come modificata dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 2026. Esito**

In riferimento al procedimento in oggetto, vista l'istanza presentata dalla Ecofrantumazioni S.r.l. (di seguito Proponente) con P.E.C. del 16.01.2026 (prot. D.G.A. n. 1252 di pari data) e del 10.03.2026 (prot. D.G.A. n. 7895 di pari data), ed esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che la Giunta regionale, con deliberazione n. n. 46/29 del 27.12.2010, all'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., su istanza presentata dalla Proponente per l'intervento denominato “ *Ampliamento di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, individuati con D. M. 5 febbraio 1998, sito nel Comune di Olbia in località Maltana*”, ha escluso l'intervento medesimo dall'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni.

L'impianto è stato autorizzato, con Determinazione n. 538 del 05.12.2011, e s.m.i., dell'ex Provincia di Olbia - Tempio, allo svolgimento delle operazioni di recupero R13 [Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)] e R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche), di cui all'Allegato C al vigente D.Lgs. 152/2006, con potenzialità massima di trattamento pari a 40.000 (t/anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

La variante in esame riguarda l'adeguamento del layout impiantistico ai criteri dettati dal D.M. 28.06.2024, n. 127, la modifica delle modalità gestionali di alcuni codici, già autorizzati, e la riduzione della potenzialità massima di trattamento, da 40.000 t/anno a 38.972 t/anno.

In particolare, la Proponente prevede:

- l'eliminazione del codice E.E.R. 17 05 06* "Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05";
- in merito al codice E.E.R. 17 08 02 "Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01", l'autorizzazione alla sola operazione R13, con stoccaggio istantaneo di 50 t e un quantitativo annuale pari a 1.028 t/a;
- in merito al codice E.E.R. 17 03 02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01", come descritto in precedenza, la gestione ai sensi del DM 127/2024.

Premesso quanto sopra, e considerato che la variante in esame:

- migliora la gestione dei flussi di rifiuti, attraverso una rimodulazione del layout impiantistico;
- non può determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente, diversi/aggiuntivi rispetto all'intervento esaminato/valutato nell'ambito del richiamato procedimento di Verifica, e non è in contrasto con le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 46/29 del 27.12.2010;
- non è, pertanto, riconducibile tra gli interventi di cui al punto 8, lett. u *[modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)]*, dell'Allegato B1 alle Direttive regionali approvate con Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, così come modificata dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 2026,

si comunica che, per detta variante, non è necessario attivare le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza del Servizio scrivente.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 6, c. 9/9bis del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., dell'art. 4 delle Direttive regionali approvate con Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, così come modificata dalla Delib.G.R.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

n. 18/24 del 2026, e sono fatti salvi altri eventuali nullaosta, pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALERIA FOIS

FELICE MULLIRI